

Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Società: SLP Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione sez. I n. 1.00044



Prodotto: Famiglia Plus

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questo prodotto assicura le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, comprese le spese di giustizia penale, occorrenti a tutela dell'Assicurato per controversie sorte nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale e si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) ed ai collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.



Che cosa è assicurato ?

Garanzie sempre presenti

- ✓ -Difesa penale per reati contravvenzionali e colposi;
- ✓ -recupero danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
- ✓ -difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi per fatti, circostanze o situazioni non previsti o esclusi dalla polizza di RCT;
- ✓ -difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi per fatti, circostanze o situazioni che rientrino nella copertura di RCT esaurito quanto dovuto dalla compagnia di RCT per spese di resistenza e di soccombenza;
- ✓ -chiamata in causa in manleva della Compagnia RCT nel caso in cui la Compagnia RCT non intervenga con un proprio legale per assistere l'Assicurato citato in giudizio per richieste risarcitorie avanzate da un soggetto terzo;
- ✓ -cause di lavoro per vertenze individuali quale lavoratore dipendente o con collaboratori domestici;
- ✓ -controversie, anche condominiali o relative a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, derivanti dalla proprietà e/o locazione dell'appartamento costituente l'abitazione principale;
- ✓ -controversie quale acquirente di beni;
- ✓ -attività sportive svolte a livello dilettantistico e non agonistico;
- ✓ -assistenza sanitaria per la difesa dei diritti di malato;
- ✓ -informazione giuridica;
- ✓ -pronto intervento legale e/o peritale necessario a seguito di incidente grave o gravissimo.

La polizza prevede un massimale annuo scelto dal Contraente.



Che cosa non è assicurato ?

- ✗ -Controversie relative a operazioni di compravendita, costruzione e ricostruzione di immobili;
- ✗ -questioni attinenti a regolamenti condominiali ed ad interessi la cui tutela riguarda una pluralità di condòmini;
- ✗ -controversie relative a rapporti patrimoniali e personali fra coniugi, diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ -recupero di crediti e/o fatti derivanti da attività aventi finalità di lucro;
- ✗ -controversie originate dalla circolazione di veicoli, dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti e dall'uso di aeromobile;
- ✗ -controversie derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate;
- ✗ -violazioni di norme di diritto tributario, fiscale ed amministrativo;
- ✗ -controversie relative a rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici di previdenza ed assistenza, Società di Assicurazioni, Banche, Finanziarie;
- ✗ -controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo fatto accidentale;
- ✗ -controversie relative a diritti reali di dominio, di godimento e di garanzia;
- ✗ -controversie relative ad accessori e pertinenze dell'appartamento;
- ✗ -controversie relative a "contratti di massa";
- ✗ -controversie relative all'acquisto e/o alle prestazioni di servizi, anche effettuati attraverso internet, vertenze comunque derivanti dall'utilizzo di internet o di altri canali telematici
- ✗ -fatti o situazioni non esplicitamente previsti dalla presente scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! -l'informazione giuridica è limitata a 3 pareri verbali per anno assicurativo;
- ! - l'intervento per la difesa penale dell'Assicurato scatta nel momento in cui la compagnia di RC abbia tacitato gli aventi diritto;
- ! - in caso di difesa in sede civile, qualora il sinistro rientri nella copertura di RCT, la garanzia interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia RCT per spese di resistenza e soccombenza.



Dove vale la copertura ?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

- Pagare il premio assicurativo;
- comunicare l'esistenza di un'eventuale ulteriore copertura per lo stesso rischio;
- rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- riferire, in corso di contratto, qualsiasi variazione che possa comportare una modifica del rischio assicurato;
- in caso di sinistro, denunciare la controversia alla Direzione della società nei termini e con le modalità previsti dalle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare ?

- Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva;
- il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se è stato concesso il frazionamento rateale; in quest'ultimo caso si applicano gli oneri aggiuntivi del 3% per rate semestrali, 4% per rate quadrimestrali e 5% per rate trimestrali;
- il premio può essere pagato in contanti (nei limiti della vigente normativa) o tramite bollettino di conto corrente postale, assegno bancario / circolare / postale, bonifico bancario / postale, carte di debito / credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

- La copertura decorre dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita;
- il contratto ha durata non inferiore ad un anno e può essere poliennale; prevede il tacito rinnovo a scadenza salvo disdetta di una delle parti.



Come posso disdire la polizza ?

- La polizza può essere disdetta con lettera raccomandata postale, oppure con PEC proveniente da account intestato alla parte interessata; la disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto unicamente alla Direzione della Società.

Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Impresa che realizza il prodotto: SLP Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Famiglia Plus

Documento realizzato il 01/01/2019 e ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori S.p.A., C.so G. Matteotti 3 bis - 10121 Torino;
Tel.: 011/548003 - 011/548748; sito internet: www.slpspa.it; e-mail: info@slpspa.it; PEC: slpspa@legalmail.it.

SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori S.p.A., ha sede legale e direzione generale in Italia - C.so G. Matteotti 3 bis - 10121 Torino; ha i seguenti recapiti telefonici: 011/548003 - 011/548748; sito internet: www.slpspa.it, e-mail: info@slpspa.it; PEC: slpspa@legalmail.it; è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato dell'11/04/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 19/04/1974 (d. m. di ricognizione rami del 26/11/1984) ed è iscritta alla sez. I Albo Imprese IVASS con il n. 1.00044.

I dati sulla situazione patrimoniale dell'Impresa riportati di seguito si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017.

Il patrimonio netto al 31/12/2017 ammonta a 3,503 milioni di euro di cui 2,508 milioni di euro per il capitale sociale e 0,995 milioni di euro per riserve patrimoniali. La Società è catalogata come "impresa locale". L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,40 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato ?

Per quanto riguarda le garanzie base non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato al massimale concordato con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconto per durata	In caso di stipula di contratto poliennale viene applicato uno sconto di premio in relazione alla durata.
--------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorsi per controversie fiscali	Sono garantite le spese per ricorsi alle Commissioni Tributarie nei diversi gradi o per istanze in via amministrativa.
Consulenze tecniche di ufficio	Sono garantite le spese incontrate per consulenze tecniche d'ufficio.



Che cosa NON è assicurato ?

Rischi esclusi	Caso fortuito o forza maggiore.
	Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere, oneri fiscali.
	Le spese per controversie derivanti da fatti riconducibili a dolo o a colpa grave a chiunque attribuibili.
	Le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
	Le spese per perizie d'ufficio.



Ci sono limiti di copertura ?

Per quanto riguarda i limiti di copertura non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho ? Quali obblighi ha l'Impresa ?

Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: la denuncia della controversia deve essere inviata unicamente alla Direzione della Società nel termine di tre giorni lavorativi da quello in cui la stessa si è verificata o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve indicare numero della polizza, data, luogo, modalità della controversia, generalità dei testi. Deve essere fornita la documentazione relativa ai danni subiti e tutte le altre notizie utili alla trattazione della pratica nei casi di difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi e chiamata in causa e malleva della compagnia RCT l'Assicurato deve produrre copia della polizza RCT e cedere ad SLP il diritto di agire in rivalsa, nei confronti della compagnia RCT. Devono essere trasmessi unicamente alla Direzione della Società tutti gli atti notificati nel termine di tre giorni lavorativi dalla data della notifica stessa.
	Assistenza diretta/in convenzione: l'assistenza fornita all'Assicurato è diretta.
	Gestione da parte di altre Imprese: la Società non prevede l'affidamento della gestione dei sinistri ad Imprese terze.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono per legge in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulla circostanza del rischio da assicurare possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	SLP liquida le spese e/o le indennità entro 30 giorni dalla data di definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare ?

Premio	- Il pagamento del premio può essere effettuato, nel quadro della normativa vigente, con le modalità indicate nel DIP; i massimali, le indennità e il premio possono essere soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice ISTAT col minimo del 5%; il premio richiesto al Contraente è comprensivo del 21,25% di imposte; - il premio può essere frazionato con le modalità indicare nel DIP; - non sono previste modalità di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Non è previsto il rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Durata	- Il contratto può avere durata annuale o poliennale e prevede il tacito rinnovo a scadenza. In caso di durata poliennale il Contraente non può disdire il contratto prima della scadenza prevista; se la durata supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto; - per le azioni di sfratto è prevista una carenza di 24 mesi dalla data di effetto della polizza.
Sospensione	- Se il Contraente non paga il premio alla data stabilita, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e fino alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato. - Se il Contraente non effettua la comunicazione delle variazioni intervenute entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo o non paga la differenza dovuta quale regolazione di premio, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando la cessazione del rischio.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Questo prodotto è rivolto a persone fisiche / nuclei familiari che intendano avere una copertura di tutela legale per la vita privata.



Quali costi devo sostenere ?

La quota parte retrocessa in media dall'Impresa agli Intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2017, è pari al 28,56% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?

All'Impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami della Società con una delle seguenti modalità: * e-mail: reclami@slpspa.it * fax n. 011/548760 * posta: SLP Assicurazioni SpA - Ufficio Reclami - C.so Matteotti 3bis - 10121 Torino. L'Impresa ha l'obbligo di dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il Contraente/Assicurato può demandare la decisione ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell'esito dell'arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l'arbitro verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, in alternativa all'arbitrato, il Contraente/Assicurato, nel caso ritenesse di poter ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello acquisito o prospettato dalla Società, può proseguire l'azione per proprio conto; pervenendo ad un risultato migliore, la Società, nel limite del massimale di polizza e fino a concorrenza della differenza fra i due risultati, gli rimborserà le spese legali sostenute e non liquidate.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Famiglia Plus

ART. 01 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01) La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale previsto per singola vertenza e con il limite per anno assicurativo indicati sul frontespizio di polizza, le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in sede civile e/o penale, occorrenti a tutela degli interessi del Contraente/Assicurato per i fatti, per i casi, nei termini ed alle condizioni specificatamente previsti dall'art. 14 delle singole "Condizioni Particolari di Polizza" e/o dalle relative appendici e riferendosi all'oggetto ed all'ubicazione del rischio risultante dalla polizza stessa. Per nessun titolo l'Impresa sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, che deve intendersi pertanto riferita alla disponibilità per annualità assicurativa e per la o le vertenze denunciate nel corso della stessa annualità a prescindere dal momento della loro definizione.

02) La Società si impegna altresì a fornire INFORMAZIONE GIURIDICA, consistente in pareri verbali fino ad un massimo di tre per anno assicurativo, affinché il Contraente/Assicurato venga a conoscenza dei suoi diritti e del modo di farli valere. La richiesta, verbale o scritta, di informazione giuridica deve essere dal Contraente/Assicurato formulata unicamente alla Direzione della Società.

ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla garanzia:

03) Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere, oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di atti ecc.);

04) Le spese per controversie derivanti da fatti riconducibili a dolo od a colpa grave a chiunque attribuibili, fatta eccezione per le polizze nelle quali sia esplicitamente previsto che è compreso il rimborso delle spese legali e peritali nel caso in cui l'azione promossa nei confronti del Contraente/Assicurato per i fatti di cui sopra venga archiviata o si proceda al proscioglimento nella fase delle indagini preliminari o in dibattimento con sentenza definitiva o in caso di derubricazione del reato a colposo. Tale rimborso non forma oggetto di garanzia e quindi è escluso qualora il Contraente/Assicurato richieda, se possibile, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, patteggi la pena o il reato si estingua per prescrizione o amnistia;

05) Le spese originarie dalla costituzione di parte civile quando il Contraente/Assicurato viene perseguito in sede penale;

06) Le spese per controversie derivanti da eventi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore;

07) Le spese, salvo diversa pattuizione o già previste nella polizza di riferimento, di giustizia penale, di perizie di ufficio, relative a procedimenti al T.A.R., di giudizio dovute all'avversario in caso di soccombenza del Contraente/Assicurato, di consulenza se non fornita dalla Società;

08) Le controversie e le conseguenze di qualsiasi natura, anche addebitabili ad errori professionali, riguardanti l'attività svolta a favore del Contraente/Assicurato da Legali e Tecnici e quelle derivanti da polizze stipulate con la Società;

09) Tutti i fatti: a) che non siano espressamente garantiti o che siano esclusi dalle "Condizioni Particolari" della polizza e/o dalle relative appendici; b) in relazione ai quali non si sia verificata la condizione sospensiva se contrattualmente prevista.

ART. 02 - LIMITE TERRITORIALE

L'assicurazione vale, salvo diversa indicazione che deve risultare da patto scritto, nei seguenti Paesi:

01) Per gli incidenti stradali: Stati membri della UE, Svizzera, Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco;

02) Per i casi di sospensione della patente di guida: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

03) Per altre controversie non derivanti da circolazione stradale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Qualora sia stata prevista la garanzia "Estensione Territoriale", l'assicurazione vale negli Stati membri della UE, Svizzera, Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco **ESCLUSIVAMENTE** per vertenze che insorgono e che devono essere processualmente trattate in Italia, ma eseguite negli Stati suddetti;

ART. 03 - OPERATIVITA' E DECORRENZA DELLA GARANZIA PERIODO DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

01) La garanzia è valida per quelle controversie i cui fatti costitutivi, intesi come origine o causa prima, e le relative conseguenze siano sorti in data successiva a quella di effetto della polizza; non formano quindi oggetto di copertura assicurativa le controversie derivanti da conseguenze attribuibili a fatti sorti in data antecedente la stipula della polizza.

Stabilita, sulla base di quanto sopra espresso, la data del fatto dannoso (controversia-vertenza-sinistro), da tale momento decorre l'operatività della polizza, se il fatto è previsto dalle garanzie prestate e se i pagamenti sono stati regolarmente effettuati; a tale data viene altresì fatto riferimento sia per quanto riguarda gli altri diritti derivanti dal contratto sia per quanto riguarda il computo dei termini agli effetti prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 del codice civile.

02) Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

03) Ferme le norme di cui all'art. 1910 c.c., il Contraente/Assicurato, **pena la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa**, ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto la copertura dello stesso rischio.

04) Ferme tutte le norme di cui agli artt. 1899 e 1901 c.c.: a) l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita; b) se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato; c) se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza; d) il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se è stato concesso il frazionamento rateale; e) il premio in tutti i casi viene arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini.

05) Il Contraente è tenuto a pagare presso la Direzione della Società alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto il premio convenuto. L'esazione dei premi precedentemente effettuata al domicilio del Contraente non può in alcun modo essere invocata come deroga a tale obbligo. Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti nei limiti previsti dalla legge, tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale.

Art. 04 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO VARIAZIONE, DIMINUZIONE E/O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

01) Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di riferire su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; l'inadempimento a tale obbligo, così come le dichiarazioni inesatte o le reticenze, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.;

02) Ferme le norme di cui agli artt. 1897, 1898, 1918 c.c. e fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio scadute e non corrisposte, si conviene che:

a) qualsiasi variazione di rischio deve essere immediatamente comunicata alla Società per l'adeguamento del premio;



- b) qualunque richiesta per ottenere annullamenti o diminuzioni o sospensioni potrà essere presa in considerazione solo se documentata dal Contraente;
- c) nel caso in cui il veicolo assicurato venga alienato e sostituito oppure la patente assicurata venga sostituita, il Contraente deve comunicare immediatamente alla Società le caratteristiche del nuovo veicolo o della nuova patente per l'adeguamento del premio;
- d) nel caso di alienazione a qualsiasi titolo, di trasformazione o fusione dell'esercizio e/o dell'attività, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società; qualora l'acquirente o il successore entro 30 giorni dalla variazione non comunichi di voler subentrare nel contratto, lo stesso cessa a tutti gli effetti;
- 03) Fermo restando la presenza della "GARANZIA BASE", le Parti possono decidere, a partire dalla prima scadenza annuale del contratto, di escludere, se presenti, le garanzie previste dalle voci "Estensioni" e/o "Rischio accessorio": in tal caso il premio verrà ridotto dell'importo previsto per la garanzia prima esistente.

ART. 05 - DENUNCIA DELLE CONTROVERSIE

- 01) La denuncia della controversia deve essere inviata UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETÀ nel termine (art. 1913 del c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui la stessa si è verificata o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza;
- 02) La denuncia deve indicare numero della polizza, data, luogo, modalità della controversia, generalità dei testi; per i sinistri relativi alla circolazione stradale, è obbligo del Contraente/Assicurato fornire i dati sia dell'avversario che della sua Compagnia di Responsabilità Civile;
- 03) Il Contraente/Assicurato deve altresì fornire la documentazione relativa ai danni subiti e tutte le altre notizie utili alla trattazione della pratica;
- 04) Il Contraente/Assicurato deve, **pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa**, far pervenire unicamente alla Direzione della Società tutti gli atti che a lui venissero ritualmente notificati nel termine (art. 1913 del c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della notifica stessa;
- 05) Gli atti e i documenti occorrenti per la prestazione devono essere regolarizzati, ove occorra, a spese del Contraente/Assicurato;
- 06) Per interventi relativi al ritiro/sospensione della patente il Contraente/Assicurato deve nel termine (art. 1913 del c.c.) di 3 (tre) giorni lavorativi: a) comunicare l'avvenuto ritiro/sospensione della patente di guida, producendo il relativo verbale di contestazione; b) inviare, in caso di notifica del provvedimento di ritiro/sospensione, originale o copia autentica di tale atto, unitamente a copia del verbale dell'Autorità che materialmente ha ritirato la patente;
- 07) Qualora la denuncia venga fatta in ritardo o sia priva della documentazione, l'indennità relativa alla sospensione della patente decorre dal giorno successivo al ricevimento della denuncia o alla presentazione dei documenti;
- 08) E' fatto obbligo al Contraente/Assicurato di promuovere quelle domande o atti che la Società ritenesse utili per affrettare le pratiche relative alla restituzione della patente;
- 09) In caso di cessazione della polizza non seguita da sostituzione, la garanzia non è operante per controversie che, insorte durante il periodo di validità del contratto, vengano denunciate oltre due anni dalla data di cessazione della polizza (art. 2952 comma 2 c.c.), salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato, per circostanze e fatti non imputabili a sua inerzia bensì dovuti a ritardi del terzo, sia venuto a conoscenza della controversia successivamente al periodo sopra indicato.

ART. 06 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO: MODALITÀ

- 01) **La Società**, col consenso del Contraente/Assicurato esplicitamente dato con la presentazione e/o con la sottoscrizione della denuncia, **assume, sia per la parte civile che penale, la gestione della vertenza, disponendo, direttamente o tramite professionisti all'uopo incaricati, per la stesura di eventuali ricorsi, istanze o quanto altro e/o per la trattazione in sede extragiudiziale della vertenza, compreso l'esperimento di tentativi di conciliazione dinanzi a qualsiasi Organismo a ciò preposto, al fine di pervenire ad un bonario componimento della stessa;**
- 02) Ove ciò non riesca e sia quindi necessario incaricare un legale o per l'inizio dell'azione giudiziale o per resistere giudizialmente a pretese avversarie o per la difesa del Contraente/Assicurato in sede penale nei casi previsti (o anche nel caso in cui insorga conflitto d'interesse con la Società), questa informerà il Contraente/Assicurato del suo diritto di scegliere un unico Legale per la tutela dei suoi interessi tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale competente a decidere sulla controversia. Sono escluse, salvo diversa pattuizione, le spese derivanti da attività procuratoria, da diaria e/o trasferta;
- 03) **Il Contraente/Assicurato potrà segnalare il nominativo del Legale da lui scelto e la Società, ricorrendone i presupposti contrattuali**, provvederà, informandone immediatamente il Contraente/Assicurato, a conferire al Legale formale incarico, assumendo da tale momento a proprio carico le relative spese nel limite: a) del massimale pattuito; b) di quanto effettivamente liquidato in sentenza o, in mancanza di statuizione sulle spese, non oltre il massimo delle tariffe professionali con esclusione di eventuali aumenti, ancorchè consentiti e/o previsti dalle tariffe stesse. La Società, in caso di necessità, può richiedere al Contraente/Assicurato che la parcella del Legale venga ratificata dal Consiglio dell'Ordine. Per tutto ciò che riguarda i rapporti tra le Parti, trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 247 del 31/12/2012;
- 04) **Decadenze: Si ha la decadenza dai benefici del contratto e quindi le garanzie non sono operanti nel caso in cui senza preventiva autorizzazione scritta della Società: a) il Contraente/Assicurato promuova un'azione giudiziale; b) ometta o non segnali tempestivamente alla Società il nominativo del legale prescelto per il caso di lite; c) incarichi direttamente Periti e/o Legali; d) denunci la controversia a definizione avvenuta. In ogni caso la Società non riconosce le spese per legali e tecnici che non siano da essa preventivamente e formalmente incaricati;**
- 05) Dopo ogni denuncia il Contraente/Assicurato non può addivenire, senza preventiva autorizzazione della Società, ad alcuna transazione e/o accordo nè può revocare il mandato conferito al Professionista in via extragiudiziale e/o giudiziale o determinarne la dismissione, pena il rimborso degli onorari e delle spese sostenute o anticipate dalla Società;
- 06) **La Società, salva diversa pattuizione, non è tenuta a dare alcuna assistenza** nel caso in cui il Contraente/Assicurato, al quale sia stata notificata un'informazione di garanzia o sia coinvolto in un procedimento penale o sia convenuto in giudizio, debba o possa rispondere di danni arrecati al cui risarcimento sia interessata o debba provvedere la sua compagnia di responsabilità civile auto o altra compagnia di responsabilità civile.
- La Società garantisce però il pagamento delle spese legali e peritali qualora, avvenuta la tacitazione degli aventi diritto, il Contraente/Assicurato debba continuare nella sua difesa in sede penale; la garanzia è altresì valida per la quota di spese di resistenza che rimanga a carico del Contraente/Assicurato a norma dell'art. 1917 comma 3 c.c.
- Resta comunque convenuto che **sono esclusi tutti i fatti interessanti le garanzie previste dalle polizze di Responsabilità Civile Terzi;**
- 07) In caso di procedure fallimentari, l'intervento della Società è limitato alla stesura ed al deposito della domanda di ammissione al passivo;
- 08) In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell'esito dell'arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l'arbitro verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Nel caso s'intenda adire l'Autorità



Giudiziaria, è obbligatorio, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

09) In alternativa all'arbitrato, il **Contraente/Assicurato**, nel caso ritenesse di poter ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello acquisito o prospettato dalla Società, può proseguire l'azione per proprio conto; pervenendo ad un risultato migliore, la Società, nel limite del massimale di polizza e fino a concorrenza della differenza fra i due risultati, gli rimborserà le spese legali sostenute e non liquidate.

ART. 07 - RECUPERO DI SOMME

01) Alla definizione della pratica sia in fase giudiziale che stragiudiziale, tutte le somme recuperate a titolo di capitale e di interessi spetteranno integralmente al Contraente/Assicurato;

02) Le somme recuperate sia in fase giudiziale che stragiudiziale, in tutto o in parte a titolo di onorari, competenze e spese spetteranno alla Società che le ha sostenute o anticipate.

ART. 08 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

01) Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando:

a) la cessazione del rischio;

b) l'avvenuta alienazione, nel caso in cui la garanzia è valida per un veicolo;

c) l'obiettiva ed effettiva impossibilità alla guida di veicoli, nel caso in cui la garanzia venga prestata sulla persona/patente.

02) Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione, amministrazione controllata, concordato preventivo ed alienazione dell'azienda, qualora l'acquirente non abbia richiesto di subentrare nel contratto: in tali casi eventuali azioni legali in corso relative a sinistri denunciati s'intendono interrotte e la Società liberata da ulteriori prestazioni.

ART. 09 - DISDETTA - PROROGA TACITA E DURATA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - RATIFICHE

01) La disdetta, munita di firma autografa della Parte interessata (Contraente o Società) deve essere spedita con lettera raccomandata postale (e non con altri mezzi o modalità) oppure inviata con posta elettronica certificata proveniente da account intestato alla stessa Parte interessata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza: a) **UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA'** (e non alle Agenzie o a qualsiasi altro intermediario) se inviata dal Contraente; b) all'indirizzo conosciuto del Contraente se inviata dalla Società;

02) In mancanza di regolare disdetta il contratto, ai sensi dell'art. 1899 secondo comma del codice civile, è tacitamente prorogato una o più volte e ciascuna proroga avrà durata uguale a quella originaria, ma non superiore a due anni;

03) Tutte le altre comunicazioni riguardanti la polizza o l'esecuzione del contratto devono altresì essere effettuate per raccomandata postale o tramite posta certificata;

04) Nessuna condizione, accordo, modifica e/o variazione riguardante il contratto fra Contraente/Assicurato e Agenti o altri intermediari sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

ART. 10 - COMPETENZA TERRITORIALE

01) In caso di controversie riguardanti l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del contratto, competente a giudicare è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Torino, sede della Società. E' inoltre data facoltà alla Società di avvalersi dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stato concluso il contratto oppure in cui ha sede l'Agenzia, cui è assegnata la polizza.

02) Per il Contraente/Assicurato, nella sua qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di controversie foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo. A seguito di specifica trattativa condotta ai sensi dell'art. 34 comma 4 e 5 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e risultante anche dal frontespizio di polizza, le Parti convengono, nel solo caso in cui il consumatore non provveda al pagamento del premio contrattualmente dovuto, di derogare dal foro esclusivo, per cui, verificandosi tale circostanza, il foro competente, oltre la residenza o il domicilio elettivo del consumatore, può essere anche quello della sede della Società oppure dell'Agenzia cui è affidata la polizza.

03) Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Torino.

ART. 11 - TASSE E IMPOSTE

01) Sono a carico del Contraente.

ART. 12 - INDICIZZAZIONE

01) Se prevista, i massimali, le indennità ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") - ISTAT, col minimo del 5%; il premio così indicizzato verrà arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini;

02) L'indice iniziale corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno precedente la stipulazione della polizza e l'adeguamento viene effettuato ad ogni scadenza annuale;

03) L'indicizzazione può essere bloccata l'anno immediatamente successivo la richiesta avanzata dal Contraente.

ART. 13 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

01) Il premio annuo iniziale, che comunque costituisce il minimo dovuto, è soggetto a regolazione alla fine di ciascuna annualità;

02) Entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute: la differenza deve essere pagata entro quindici giorni dalla richiesta;

03) Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, **la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, e la Società non è obbligata per le controversie sorte nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;**

04) La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 14 - GARANZIA A: "VITA PRIVATA"

Con riferimento all'art. 01 delle Condizioni di Assicurazione (Oggetto dell'assicurazione) ed all'art. 02.03 delle Condizioni di Assicurazione (Limite territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), la Società assume a proprio carico, nel limite del massimale annuo previsto, le spese di assistenza extragiudiziale (art. 06.01 C.A.), giudiziale e peritale, comprese le spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1° c.),



occorrenti a tutela dell'Assicurato per controversie sorte nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale e si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) ed ai collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.

La garanzia si riferisce ai seguenti casi:

A.1) DIFESA PENALE per reati contravvenzionali e colposi;

A.2) RECUPERO DANNI subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi sia per danni a cose che lesioni alla persona;

A.3) DIFESA LEGALE in sede civile per danni cagionati a terzi, derivanti anche dalla proprietà di animali o armi regolarmente denunciate ed utilizzate per l'esercizio della caccia o al poligono. Tale garanzia è valida per fatti, circostanze o situazioni non previsti o esclusi dalla polizza di Responsabilità civile terzi in primo rischio, ferme le esclusioni previste dal successivo art. 15 delle C.A. Qualora il sinistro rientri nella copertura di Responsabilità civile terzi, la garanzia SLP interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di RCT per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

A.4) CHIAMATA IN CAUSA IN MANLEVA DELLA COMPAGNIA RCT: Nel caso in cui, pur trattandosi di sinistro rientrante nella copertura di RCT e pur avendo l'assicurato corrisposto il relativo premio, la compagnia RCT non intervenga con un proprio legale per assistere l'assicurato citato in giudizio per richieste risarcitorie avanzate da un soggetto terzo, SLP garantisce: a) le spese di assistenza extragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia prevista dal contratto RCT; b) l'esperimento di tentativi di mediazione e/o conciliazione dinanzi a qualsiasi Organismo; c) le spese legali necessarie alla costituzione in giudizio ed alla chiamata in causa in manleva della Compagnia RCT: le spese legali successive a tali atti, salvo diversa pattuizione scritta, non formano oggetto di garanzia né di rimborso.

Per consentire l'intervento di SLP, l'Assicurato ha l'obbligo, **pena la decadenza del diritto alla prestazione**, di produrre, contestualmente alla presentazione della denuncia del sinistro, copia della polizza RCT e di cedere ad SLP il diritto di agire in rivalsa, ricorrendone i presupposti, nei confronti della compagnia RCT per il recupero delle spese sostenute per l'attività della chiamata in causa in manleva.

A.5) CAUSE DI LAVORO per vertenze individuali quale lavoratore dipendente o con collaboratori domestici purchè in regola con gli obblighi previdenziali di competenza del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro;

A.6) ABITAZIONE: controversie, anche condominiali o relative a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, derivanti dalla proprietà e/o locazione dell'appartamento costituente l'abitazione principale. Per le azioni di sfratto (escluso i casi di morosità) riguardanti esclusivamente l'abitazione principale, resta convenuto che la garanzia è operante dopo 24 mesi dalla data di effetto della polizza;

A.7) CONTROVERSIE quale acquirente di beni, eccetto le esclusioni previste;

A.8) ATTIVITA' SPORTIVE svolte a livello dilettantistico e non agonistico, con esclusione degli sport da combattimento;

A.9) ASSISTENZA SANITARIA per la difesa dei diritti di malato in caso di errore medico o di pregiudizio addebitabile ad una struttura sanitaria pubblica o privata. Sono escluse le controversie riguardanti ritardi nell'effettuazione di esami medici e diagnostici o ricoveri ambulatoriali e/o ospedalieri;

A.10) INFORMAZIONE GIURIDICA tramite la Direzione Sinistri della Compagnia (art. 01.02 delle C.A.);

A.11) PRONTO INTERVENTO legale e/o peritale necessario a seguito di incidente grave o gravissimo. L'Assicurato, anche telefonicamente, può richiedere alla Società l'assistenza legale e peritale o può direttamente nominare un legale e un perito: le relative spese sono a carico dell'Impresa.

ESTENSIONI

(operanti se espressamente richiamate)

A.12) CONTROVERSIE FISCALI per ricorsi alle Commissioni Tributarie nei diversi gradi o per istanze in via amministrativa. Qualora la Società con motivazioni adeguate sconsigliasse la presentazione del ricorso o dell'istanza, l'Assicurato potrà per proprio conto e a proprio rischio e spese accedere alle Commissioni Tributarie o ai competenti Uffici; nel caso ottenesse un risultato più favorevole rispetto a quello prospettato dalla Società o comunque il riconoscimento anche parziale della fondatezza dei motivi addotti, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da lui sostenute per la presentazione dei ricorsi o delle istanze;

A.13) CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO: la Società garantisce all'Assicurato il pagamento delle spese incontrate per consulenze tecniche d'ufficio.

Art. 15 - ESCLUSIONI

Ad integrazione delle esclusioni previste dall'art. 01 delle C.A. le garanzie non sono operanti, salvo diversa pattuizione scritta, per le controversie aventi ad oggetto:

a) operazioni di compravendita, costruzione e ricostruzione di immobili; **b)** questioni attinenti a regolamenti condominiali ed ad interessi la cui tutela riguarda una pluralità di condòmini; **c)** rapporti patrimoniali e personali fra coniugi, comprese quelle per separazione personale, scioglimento e annullamento di matrimonio, divorzio; diritto di famiglia, successioni e donazioni; **d)** recupero di crediti e/o fatti derivanti da attività aventi finalità di lucro; **e)** fatti originati dalla circolazione di veicoli, dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti e dall'uso di aeromobile; **f)** fatti derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate; **g)** violazioni civili e penali relative a: inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale ed amministrativo; **h)** rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici di previdenza ed assistenza, Società di Assicurazioni, Banche, Finanziarie; **i)** danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; **l)** diritti reali di dominio, di godimento e di garanzia che non siano esplicitamente previsti dall'art. 14 della presente scheda di copertura; **m)** accessori e pertinenze dell'appartamento; **n)** contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (c.d. "contratti di massa"); **o)** l'acquisto e/o le prestazioni di servizi; **p)** l'acquisto di beni e/o servizi effettuato attraverso internet e/o vertenze comunque derivanti dall'utilizzo di internet o di altri canali telematici; **q)** fatti o situazioni non esplicitamente previsti dalla presente scheda di copertura.

Per quanto non previsto si richiamano le norme di legge.

Revisione del 02/05/2018



GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ADDETTI: Titolari, dipendenti e collaboratori, anche familiari.

ANNO ASSICURATIVO: Periodo calcolato in anno intero a partire dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

ARBITRATO: Procedimento stragiudiziale per la soluzione di controversie svolto mediante l'affidamento di un apposito incarico ad un Arbitro oppure ad un Collegio arbitrale composto da due Periti nominati dalle parti ed un terzo Arbitro nominato da una persona al di sopra delle parti (es. Presidente di un Tribunale).

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Contratto/polizza di assicurazione.

ASSISTENZA GIUDIZIALE: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al Giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (o extragiudiziale): Attività svolta al fine di comporre o evitare qualsiasi vertenza prima del ricorso al Giudice.

CARENZA: Lasso di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia; durante tale periodo, quindi, la polizza, o parte di essa, non produce effetti.

CARTA VERDE: Certificato Internazionale di assicurazione che consente la circolazione del veicolo negli Stati Esteri in esso indicati.

CESSAZIONE DEL RISCHIO: Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto della copertura assicurativa; cessazione dell'attività di impresa o della professione oggetto della copertura assicurativa.

CIRCOLAZIONE: Movimento, fermata e sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate ed aree private.

CODICE DELLA STRADA: Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE: Proprietario o altra persona da questo autorizzata che conduce il veicolo.

CONDUZIONE - LOCAZIONE: Contratto con il quale una parte (locatore) consente ad un terzo (conduttore) l'utilizzazione un bene mobile o immobile, dietro il pagamento di un canone, per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto.

CONSUMATORE: Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONTRAENTE: Soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO/POLIZZA: Documento che prova l'assicurazione.

CONTROVERSIA/VERTENZA/SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

COSE: Oggetti materiali e animali.

DANNO A COSE: Distruzione totale o parziale di cose.

DANNO A PERSONE: Morte o lesioni personali.

DANNO DI NATURA CONTRATTUALE: Danno conseguente ad inadempimento di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: Danno ingiusto conseguente al fatto illecito di terzi, compiuto in violazione del generale dovere del *neminem laedere* (tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun rapporto contrattuale).

DIMORA ABITUALE: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA: Abitazione ubicata nel territorio italiano ove l'Assicurato non dimora abitualmente ma della quale dispone in qualsiasi momento.

DISDETTA: Atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo del contratto assicurativo.

EVENTO: Fatto, futuro ed incerto, per il quale si stipula l'assicurazione.

FATTO: Qualunque comportamento originante l'evento.

FATTO ILLECITO: Qualunque fatto in violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico (civile, penale o amministrativo).

FURTO: Reato (art. 624 C.P.) perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: Attribuzione di un reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: Attribuzione di un reato commesso volontariamente (Art. 42 e 43 C.P.)

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: Violazione, non corretta o mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

INCENDIO: Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTO: Collisione tra veicoli, ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO/RIMBORSO: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INDENNIZZO DIRETTO: Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 e successive modifiche).

INFORTUNIO: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INSORGENZA DEL SINISTRO: Momento iniziale del fatto, inteso come origine o causa prima, dal quale scaturisce la controversia.

INVALIDITA' PERMANENTE: Perdita, a causa di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

MEDIAZIONE: Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'istituto, originariamente introdotto dal D. Lgs. 28/2010 e dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, è stato reintrodotta nel 2013, corretto nelle parti che presentavano profili di incostituzionalità. La mediazione è obbligatoria, quindi costituisce requisito di procedibilità, in alcune materie specificatamente previste dalla legge; al di fuori di questi casi la stessa è facoltativa oppure può essere disposta dal giudice.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Accordo (detto "convenzione di negoziazione") mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 16/2014.

NUCLEO FAMILIARE: Quello risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

POLIZZA: Documento che prova la stipula del contratto assicurativo disciplinando i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato; è composto dalle Condizioni di Assicurazione.

PREMIO: Corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate.

PROCEDIMENTI SPECIALI NEL PROCESSO PENALE: Riti regolamentati dal Libro VI del Codice di Procedura Penale - **Applicazione della pena su richiesta delle parti ("PATTEGGIAMENTO"):** L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

PROCEDIMENTI SPECIALI O D'URGENZA: Quelli previsti dal Libro IV del Codice di Procedura Civile.

REATO: Comportamento in violazione di norme penali. I reati vengono distinti nella legge penale in: Delitti, sanzionati con la reclusione e/o la multa; Contravvenzioni, sanzionate con l'arresto e/o l'ammenda.

RECESSO: Scioglimento da un contratto in corso mediante dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all'altra parte.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE: La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore non eseguendo esattamente la prestazione dovuta in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto attraverso un contratto o altra fonte di obbligazione (diverse dal fatto illecito).

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE: La responsabilità derivante da fatto illecito (art. 2043 c.c.)

RISCHIO: Probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza o la controversia.

RIVALSA/AZIONE DI RIVALSA: Diritto che un'impresa di assicurazione ha di recuperare nei confronti del contraente o dell'assicurato le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o per franchigia.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: Provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni di natura non penale. La sanzione può essere: Pecuniaria (pagamento di una somma di denaro), Accessoria (di natura diversa, quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...).

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: Sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto decorsi i termini utili per proporre l'impugnazione stessa.

SINISTRO: Evento corrispondente al verificarsi del rischio assicurato.

SOCIETA'/IMPRESA: SLP ASSICURAZIONI SPA

SPESE DI GIUSTIZIA CIVILE: Spese che nel procedimento civile vengono sostenute dalle parti in causa e che, a conclusione del giudizio, possono essere dal Giudice attribuite alla parte soccombente o essere equamente distribuite (compensazione delle spese).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 c. 1 C.P.P.).

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE: Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE LEGALI: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore (avvocato o altro soggetto abilitato) e definite come onorari e diritti.

SPESE PERITALI: Quelle spettanti ai periti nominati dalle parti (consulenti tecnici di parte) o dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio-C.T.U.).

TACITO RINNOVO : Clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, in assenza di regolare disdetta.

TERZO: Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente.

TRANSAZIONE: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRASPORTATI: Persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza o guidato dalla persona titolare della patente indicata in polizza.

TRATTAZIONE EXTRAGIUDIZIALE: Attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso, evitando il ricorso al Giudice.

TUTELA LEGALE: Assicurazione delle spese legali e peritali, ai sensi degli artt. 163,164,173, 174 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005.

UNICO CASO ASSICURATIVO: Fatto dannoso e/o controversia/vertenza/sinistro che coinvolga più assicurati.

URTO: collisione tra due o più corpi.

VEICOLO: Mezzo utilizzato per la circolazione, generalmente su strada, con motore meccanico e guidato dall'uomo.

VERTENZA o CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA: Contenzioso in cui una delle parti coinvolte è lo Stato o un Ente Pubblico. La risoluzione della vertenza/controversia è demandata all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc...

VERTENZA o CONTROVERSIA CONTRATTUALE: Lite insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

Revisione del 02/05/2018